



Regione Puglia
Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
Settore Politiche Giovanili e Sport

PRINCIPI ATTIVI

Giovani idee per una Puglia migliore

Linee Guida per l'ammissibilità delle spese

Con le presenti Linee guida la Regione Puglia intende offrire indicazioni in merito ai criteri di ammissibilità dei costi relativi ai progetti candidati al bando di concorso "*Principi Attivi - Giovani Idee per una Puglia migliore*".

1. Principi fondamentali in riferimento ai costi ammissibili nell'ambito del bando-concorso

Un costo per essere ammissibile deve essere:

Pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili

Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse al contributo soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato.

I costi, per essere considerati ammissibili, devono essere riconducibili ad una delle attività indicate nelle disposizioni del bando di concorso "*Principi Attivi - Giovani Idee per una Puglia migliore*".

Effettivo

I costi sono ammissibili solo se corrispondono a spese i cui pagamenti saranno effettivamente sostenuti (costi reali).

Sono altresì considerate ammissibili le spese sostenute riferite alla eventuale quota di cofinanziamento per ammortamenti e contributi in natura, se opportunamente giustificati e quantificati dalle organizzazioni beneficiarie del contributo.

Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del contributo

Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti e pagati nell'ambito del periodo temporale di validità dell'intervento progettuale.

Comprovabile

I pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Legittimo

I costi, per essere considerati ammissibili in generale, devono essere conformi non solo alle norme vigenti in materia di rendicontazione e finanza pubblica, ma anche alle disposizioni in tema di lavoro, civilistiche e fiscali.

Contabilizzato

I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, cioè conformi alle disposizioni di legge, ai principi di contabilità nazionali (a questo proposito si segnala che per i beni ammortizzabili è obbligatorio il mantenimento del Registro dei cespiti)

Contenuto nei limiti autorizzati

I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti amministrativi di affidamento del contributo.

Per quanto non previsto, trovano applicazione i principi generali espressi dal Regolamento CE 1083/2006 e Regolamento CE 1828/2006, e, in riferimento all'ammissibilità dei costi, per quanto coerente, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali UCOFPL n. 41/2003 del 5 dicembre 2003.

2. Principali tipologie di costi e criteri di ammissibilità ai fini di una corretta rendicontazione tecnica e contabile

Tra le principali tipologie di costi vengono esaminate in dettaglio le principali spese ammissibili all'interno delle diverse fattispecie progettuali previste, tra cui: le spese di residenzialità,

vitto/alloggio, i criteri per il riconoscimento dei costi dei viaggi, le prestazioni di servizi (collaboratori, professionisti etc.) i rimborsi spese per trasferte (dipendenti, collaboratori, professionisti etc.) le spese di funzionamento e gestione, le spese per locazione, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie, leasing, manutenzione delle attrezzature, materiale di consumo, informazione e pubblicità, diffusione risultati, illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento ed altre spese correnti, posta, telefono e collegamenti telematici, spese per assicurazioni e fidejussioni, spese per certificazione contabile, IVA ed altre imposte e tasse.

a) Spese di residenzialità e vitto/alloggio

Residenzialità

Nel caso si debba far ricorso a servizi esterni, l'organizzazione dovrà realizzare una ricerca su quelli più convenienti; si deve comunque tenere presente che potranno essere consentite solo strutture non oltre il livello della seconda categoria (max. tre stelle).

La relativa spesa deve essere precisata, illustrata e motivata nel progetto presentato

Vitto ed alloggio

Per quanto riguarda la scelta delle strutture di ristorazione/vitto, si prevede che possano essere consentite solo quelle non oltre il livello della seconda categoria.

L'utilizzo di una struttura di livello superiore potrà comunque essere consentito nel caso in cui si possa dimostrare e documentare, attraverso un listino ufficiale o anche da attestazione dell'Ente Provinciale Turismo, che il prezzo praticato non è superiore a quello previsto per la seconda categoria.

Per quanto riguarda il massimale di spesa relativo al consumo, da parte dei partecipanti o dei dipendenti o dei collaboratori a progetto, di un pasto fornito da una struttura esterna, si deve fare riferimento al valore dei buoni pasto forniti ai dipendenti pubblici della Regione in cui si svolgono le attività.

b) Viaggi: criteri per il riconoscimento dei costi

Le spese di viaggio ammissibili sono quelle riferite al trasporto dei partecipanti nell'ambito dell'azione finanziata e nei limiti di quanto indicato nel progetto presentato.

Di norma sono ammissibili le spese relative al trasporto pubblico.

Il ricorso a mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici deve essere motivato dall'assenza o incompatibilità di orario di questi ultimi, ovvero da precise esigenze organizzative e contingenti.

Tenuto conto del numero e della concentrazione residenziale dei partecipanti, il soggetto beneficiario del finanziamento può organizzare, se più conveniente, mezzi di trasporto collettivi

oppure autorizzare, assumendone ogni responsabilità conseguente, l'uso del mezzo proprio. Tali esigenze devono essere opportunamente rappresentate alla Regione e dalla stessa autorizzate.

Eventuali eccezioni possono essere consentite a fronte di particolari situazioni da valutare di volta in volta (es. partecipanti portatori di handicap con problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).

La circostanza, tuttavia, se prevedibile e non eccezionale, deve essere illustrata nel progetto.

In relazione all'uso del mezzo proprio, nel caso di soggetti portatori di handicap o in particolari casi, qualora non si renda possibile l'uso del mezzo pubblico, può essere utilizzato il mezzo proprio se preventivamente indicato nella domanda di finanziamento o su autorizzazione della Regione.

La relativa spesa è riconoscibile nella misura di 1/5 del costo medio di un litro di benzina per ogni Km percorso con riferimento alle tabelle chilometriche delle distanze.

L'uso di taxi non è ammissibile. Potrà essere eccezionalmente consentito solo per reali e documentati casi di impossibilità a raggiungere la sede dell'attività progettuale, debitamente autorizzate dall'organizzazione beneficiaria e ove non fosse possibile l'utilizzo del mezzo pubblico.

Anche l'uso dell'aereo può essere consentito previa motivata autorizzazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario del finanziamento, al quale fa carico la dimostrazione dei presupposti, in relazione alla distanza dei luoghi da raggiungere (normalmente per percorrenze non inferiori a 400 km) o comunque quando sia obiettivamente più conveniente o più rispondente, con riguardo alle spese complessivamente considerate ed allo scopo del viaggio, rispetto all'utilizzo di altri mezzi pubblici o privati.

Le spese di viaggio devono essere sempre giustificate da documenti originali di spesa o copie conformi.

c) Spese, "dirette" e "indirette", di funzionamento e gestione

Le spese di funzionamento e di gestione sono considerate "*indirette*" se sono ricollegabili alla funzionalità della struttura impegnata nell'attività progettuale e "*dirette*" se sono riconducibili ad una specifica operazione o azione progettuale.

Le spese indirette dovranno essere determinate secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, debitamente tracciate e riconducibili al progetto in modo proporzionale.

c.1) Locazione, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie: si tratta delle spese riferite alle sedi delle organizzazioni beneficiarie utilizzate nella realizzazione delle attività progettuali. I relativi costi e canoni potranno essere riconosciuti limitatamente al

diretto utilizzo del bene in relazione alle effettive necessità progettuali e, comunque, nei limiti della durata progettuale, per la quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzate.

L'ammortamento degli immobili¹ è ammissibile esclusivamente nell'ambito della spesa coperte con eventuale cofinanziamento.

c.2) Locazione, leasing, ammortamento e manutenzione delle attrezzature: in questa voce sono inserite le spese relative alle attrezzature di proprietà, noleggiate e in leasing.

Non è finanziabile l'acquisto di beni durevoli. In questa categoria sono compresi i prodotti intermedi, i macchinari, le attrezzature, gli impianti ed i beni durevoli destinati al consumo finale, per i quali sono comunque ammissibili a contributo le spese di affitto e di leasing.

Fa eccezione l'acquisto di attrezzature di valore inferiore a € 516,456², per le quali il beneficiario potrà richiedere il rimborso dell'intera somma, qualora l'attrezzatura venga utilizzata durante tutto il periodo coperto dal progetto, o di una quota parte qualora venga utilizzata per un limitato arco di tempo.

E' ammissibile, se pertinente, la spesa per manutenzione ordinaria delle attrezzature/macchinari ed impianti.

Nei casi consentiti di acquisizione delle attrezzature tramite leasing, deve esserne obbligatoriamente mantenuta la destinazione d'uso per almeno cinque anni.

Il leasing è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del bene o noleggio).

Pertanto, l'organizzazione di norma dovrà preliminarmente acquisire almeno tre preventivi da parte di fornitori specializzati contenenti: la durata del contratto, il canone mensile dello stesso, il raffronto con contratto di locazione semplice/noleggio dello stesso bene per lo stesso periodo contrattuale, il raffronto con il prezzo di acquisto a valore corrente di mercato del bene stesso. Sono esclusi dal riconoscimento gli oneri amministrativi, bancari e fiscali legati al contratto di leasing.

L'ammortamento è consentito per i beni e le attrezzature che costituiscono immobilizzazione esclusivamente nell'ambito delle spesa volta a copertura dell'eventuale quota di cofinanziamento.

¹ L'ammortamento dei beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- gli immobili oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;
- il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti (DPR 600/73 e DPR 917/86) ed in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'attività progettuale;
- il bene sia inserito nel Registro dei cespiti.

² Si tratta delle attrezzature per le quali, in base all'art. 102, ex art. 67, del DPR 917/86, è possibile dedurre integralmente il costo dal proprio reddito.

E' ammissibile il costo della manutenzione ordinaria effettuata durante il periodo di svolgimento delle attività progettuali. Non è comunque ammissibile la spesa sostenuta per pagare il riscatto del bene.

c.3) Materiale di consumo e cancelleria: le spese per materiale di consumo e cancelleria sono ammissibili se strettamente legate alle attività progettuali e/o a carattere amministrativo.

c.4) Informazione e pubblicità, diffusione dei risultati: il costo è ammissibile solo per l'informazione e la pubblicità strettamente legate alle attività di progetto: manifesti, inserzioni, spot radiofonici e televisivi, depliant, brochure, ecc. Tale attività dovrà essere realizzata specificando che l'intervento è stato realizzato con il contributo pubblico nell'ambito del progetto *"Principi Attivi - Giovani Idee per una Puglia migliore"*.

Per quanto riguarda la diffusione dei risultati, essa potrà prevedere elaborazione di materiale informativo inerente il progetto ed eventuali manifestazioni conclusive.

Nell'ambito di tale categoria sono comprese le spese commerciali e promozionali del progetto.

c.5) Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento ed altre spese correnti: sono ammissibili i costi di illuminazione e della forza motrice. Essi devono essere determinati, in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata, alla superficie dei locali utilizzati, al numero degli utilizzatori e dei destinatari delle attività progettuali.

c.6) Posta, telefono e collegamenti telematici: per quanto concerne le spese postali, sono riconoscibili, per il periodo ed in relazione alle attività progettuali, spese per raccomandate, assicurate, telegrammi, vaglia telegrafici, pacchi, servizi di corriere espresso ecc.

Tale criterio vale analogamente per le spese telefoniche e di collegamento telematico. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività si dovrà ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato (a titolo d'esempio: per le spese telefoniche, si potrà fare riferimento ai tabulati telefonici o all'uso di numeri telefonici dedicati).

c.7) Spese per assicurazioni e fidejussioni: possono essere riconosciute quali ammissibili, eventualmente, anche attraverso gli opportuni storni finanziari laddove non contemplate nella fase di pianificazione finanziaria del progetto, le spese relative a polizze assicurative che non risultino comunque già coperte dalle assicurazioni obbligatorie per legge, nonché le polizze fidejussorie relative agli anticipi (70% del contributo ammesso) da erogare in favore delle Organizzazioni beneficiarie, da redigersi conformemente alla normativa vigente. Le fidejussioni

saranno svincolate solo a termine delle attività rendicontate e comunque solo dopo il controllo di regolarità dei lavori eseguiti da parte della Regione Puglia.

c.8) IVA ed altre imposte e tasse

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dall'organizzazione. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata dall'organizzazione non può essere considerato un costo ammissibile, anche se non è effettivamente recuperata dalla stessa.

Per quanto concerne, infine, le altre imposte, tasse e oneri (in particolare imposte dirette e contributi previdenziali e assistenziali su stipendi e compensi) va precisato che essi non costituiscono spesa ammissibile, tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dall'organizzazione in relazione allo specifico progetto finanziato.

In tale categoria sono previste le spese per costituzione e registrazione dell'organizzazione quali l'imposta di Registro (DPR 131/1986 e s.m.i.), imposta di bollo (DPR 642/1972 e s.m.i.) etc.

Sono inoltre previste in tale categoria le spese per registrazione software (D.Lgs. 518/1992) e brevetti (D.Lgs. 30/2005), realizzati nell'ambito del progetto secondo le attuali disposizioni di legge.

D. Prestazioni di servizi (dipendenti, collaboratori, professionisti, etc.) e rimborsi delle spese per trasferte

Per i dipendenti dell'organizzazione occorrerà produrre, ai fini dell'ammissibilità del costo ed in sede di rendicontazione, la seguente documentazione amministrativa e contabile:

- copia iscrizione Libro matricola;
- buste paga;
- versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate per mezzo del Mod. F24;
- relazione sulle attività svolte con time report / data sheet.

La collaborazione o la prestazione deve risultare da specifica lettera d'incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate.

È necessario distinguere tra:

I) prestazioni da personale con collaborazione a progetto (art. 1 del Dlgs. n. 276/03). Le prestazioni lavorative connesse ai predetti rapporti devono essere prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione.

In particolare, per i contratti di cui all'art. 61, 1° comma del Dlgs. n. 276/03, le attività dovranno essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del

risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

La durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Il contratto di lavoro o progetto stipulato in forma scritta deve contenere ai fini della prova: durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro; progetto o programma di lavoro (o fasi di esso) individuato nel suo contenuto caratterizzante; corrispettivi e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento nonché disciplina per il rimborso delle spese; modalità di coordinamento del collaboratore a progetto in modo comunque da non pregiudicare l'autonomia del collaboratore nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa; eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.

II) prestatori occasionale di personale non soggetto a regime IVA: si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a regime IVA. Le prestazioni occasionali non possono essere superiori a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente salvo che il compenso complessivo percepito nel medesimo anno solare sia superiore ad euro 5.000 (art. 61 c.2 D.Lgs. 276/2003). Si tratta di collaborazioni marginali per le quali non ci si riferisce ad alcun progetto. Le collaborazioni occasionali differiscono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio (artt. 70-74 D.Lgs. 276/2003 che consistono in attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, oppure in procinto di uscirne per un importo annuo massimo pari a euro 3.000 e durata complessiva non superiore a 30 giorni) che dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio (cioè quello non caratterizzato da coordinamento e da una continuità nelle prestazioni come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 2004).

III) professionisti soggetti a regime IVA: l'art. 5 del DPR 633/72 prevede che siano soggette ad IVA le prestazioni di lavoro autonomo che rispettino i caratteri dell'abitudine e/o professionalità. In termini generali, le attività di lavoro autonomo si determinano per differenza rispetto a quelle previste in materia di redditi d'impresa dall'art. 2195 c.c. e dall'art. 51 del DPR 917/86 (liberi professionisti con Cassa nazionale di previdenza obbligatoria o iscritti alla gestione separata INPS ex L 335/95 e Legge 296 del 27/12/2006).

In riferimento alle trasferte/missioni, è opportuno distinguere tra:

- *ambito soggettivo:* l'organizzazione deve rimborsare spese o indennità ai propri dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, che si recano in trasferta per svolgere la propria attività lavorativa;

- *ambito oggettivo*: il lavoratore dipendente/collaboratore si può considerare in trasferta se presta temporaneamente la propria attività lavorativa fuori della sede abituale di lavoro.

Affinché i rimborsi spese per trasferte siano ammissibili, è necessario che:

- vi sia un rapporto di lavoro dipendente/contratto di collaborazione, contratto a progetto, contratto di lavoro occasionale;
- siano correlati all'espletamento dell'attività lavorativa;
- siano una reintegrazione delle spese sostenute dal dipendente/collaboratore a favore del proprio datore di lavoro.

Il dipendente/collaboratore deve presentare all'ente/organizzazione un report riepilogativo indicante i rimborsi richiesti (viaggio, vitto, alloggio, ecc.) evidenziando la parte chilometrica e tutti i viaggi compiuti.

Per tali viaggi è necessario indicare in dettaglio:

- data;
- motivo del viaggio;
- chilometri percorsi;
- importo chiesto a rimborso;

ed allegare la documentazione comprovante la trasferta/missione.

E) Considerazioni conclusive

In conclusione, le spese "*effettivamente sostenute*" dovranno corrispondere a pagamenti eseguiti dai beneficiari, comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

L'*ammissibilità* di una spesa deve essere valutata rispetto al suo contesto generale, alla natura ed all'importo, al rispetto della destinazione fisica o temporale del bene o del servizio, all'azione cofinanziata.

I documenti amministrativi attestanti le spese sostenute dovranno essere prodotti in originale o copia conforme.

In linea generale, sono consentiti storni di spesa se motivati e debitamente comunicati: senza alcun limite percentuale all'interno delle 3 macrocategorie di spesa; nel limite del 20% del minor importo tra una macrocategoria e l'altra.

Tali variazioni "autonome" possono comunque essere effettuate una sola volta a carico della stessa voce o macrovoce di costo per evitare che il ricorso troppo frequente a variazioni autonome incida, di fatto, sui contenuti dell'azione finanziata, modificandola.

Le variazioni che eccedono i predetti limiti devono essere formalmente autorizzate dalla Regione, previa richiesta motivata. Le variazioni devono essere comunque giustificate.